

COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI FIORI DI LEVERANO

Articolo 1 - Premessa.

Il presente **Regolamento** detta le norme che disciplinano il Mercato dei Fiori all'ingrosso del Comune di Leverano (Le), istituito e gestito attualmente dal Comune stesso.

Tale mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue tra l'altro le finalità di assicurare:

- la promozione dei prodotti floreali locali;
- il libero svolgimento della concorrenza;
- la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
- l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi;
- la più ampia informazione floreale e commerciale.

Articolo 2 – Definizione.

- 1. Il Mercato dei Fiori di Leverano (Le) è un Mercato all'ingrosso luogo di incontro, sia fisico sia virtuale, fra offerta e domanda delle produzioni, delle merci e dei servizi, del fiore e del florovivaismo, rivenienti dalla filiera florovivaistica o ad essa connessi.
- 2. Connotati caratterizzanti del Mercato dei Fiori sono la libera concorrenza, la trasparenza, l'elevata concentrazione delle produzioni e delle merci, la facilità di scambio e di accesso alle informazioni, l'incontro di un gran numero di operatori.

Articolo 3 – Gestione.

- 1. Il Comune di Leverano attua prioritariamente la gestione diretta del Mercato dei Fiori per il tramite delle proprie articolazioni interne, intesa quale promozione del settore florovivaistico, e meglio disciplinata agli articoli successivi.
- 2. Qualora l'Amministrazione dovesse decidere di esternalizzare tale gestione, il Consiglio Comunale dovrà determinarsi in tal senso: in tale evenienza si procederà con specifica procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento a soggetto privato, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Sede e Proprietà.

- 1. La **Sede** del Mercato è stabilita nel Comune di Leverano presso la struttura tra Via Madre Teresa di Calcutta e Via Maria G. Agnesi.
- 2. Il Mercato dei Fiori è composto dall'Area di Mercato (sub A), dai parcheggi riservati ai produttori (sub B) e ai commercianti (sub C) e da un chiosco Bar (sub D) sito nell'area dei parcheggi.

L'aggregato così composto definisce la cosiddetta struttura mercatale essa è di proprietà del Comune di Leverano e costituisce bene del patrimonio comunale.

Articolo 5 - Ufficio del Mercato dei Fiori.

- 1. Allo scopo di regolamentare il Mercato dei Fiori, in seno al Settore Agricoltura del Comune è istituito l'Ufficio Mercato dei Fiori.
- 2. La gestione del Mercato dei Fiori di Leverano è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e modernità.
- 3. Allo scopo di meglio coordinare le attività mercatali nonché rendere concreti i processi partecipativi degli operatori nel Mercato dei Fiori, il Comune di Leverano collaborerà con le Associazioni e/o organismi settoriali e di categoria.
- 4. L'Ufficio Mercato Fiori costituisce l'unità operativa-amministrativa preposta a seguire le attività del Mercato dei Fiori.
- 5. L'Ufficio deve assicurare il funzionamento del Mercato, vigilare sull'andamento delle attività mercatali, definire i procedimenti amministrativi afferenti la gestione ed il funzionamento del Mercato, attivare processi promozionali nonché garantire la diffusione e la fruibilità dei Servizi del Mercato dei Fiori.

- 6. L'Ufficio è munito di idonea dotazione organica costituita da personale dipendente del Comune di Leverano, salvo diverse disposizioni. Il responsabile dell'Ufficio è il Responsabile del Settore Agricoltura o suo delegato.
- 7. I compiti del Responsabile del mercato sono:
- a. assicurare l'organizzazione ed il regolare funzionamento del mercato e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni comunali;
- b. coordinare le attività dell'Ufficio Mercato Fiori e il lavoro del personale costituente l'Ufficio;
- c. accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- d. formulare proposte ed interventi migliorativi;
- e. emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni e, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il buon andamento delle attività di mercato:
- f. mantenere costantemente aggiornato il Registro degli Operatori;
- g. curare e verificare le attività amministrative afferenti gli operatori di mercato;
- h. vigilare sull'osservanza del calendario, degli orari prestabiliti, sull'andamento del Mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- i. intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato:
- j. vietare la vendita, ordinare il ritiro ed imporre la rilavorazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme e agli standard vigenti;
- k. adottare i provvedimenti disciplinari di propria competenza;
- 1. esercitare le funzioni di controllo e vigilanza e determinare le sanzioni di propria competenza.

Articolo 6 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi.

- 1. Le produzioni, le merci nonché i servizi ammessi sono classificati secondo le vigenti norme comunitarie.
- 2. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie possono essere immessi sul mercato produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica.
- 3. Tutte le produzioni/merci florovivaistiche ammesse devono essere ben identificate con indicazione esatta e ben visibile dell'impresa produttrice o venditrice.
- 4. Costituiscono oggetto di attività mercatali anche le attività di contrattazione e compravendita di servizi annessi e connessi alla filiera florovivaistica e della produzione del fiore e del florovivaismo.

Articolo 7 - Area di Mercato.

- 1. L'Area di Mercato comprende il Plateatico, i Box e l'Area Servizi.
- 2. Il Plateatico è rappresentato dalla zona occupata dai carrelli della struttura mercatale. Trattasi di superficie interamente coperta, dove sono allocati i singoli posteggi di vendita ed i relativi corridoi; i posteggi sono tutti di identica superficie, ossia m 2,10x0,90, pari a mq 1,90 e sono individuati univocamente con indicazione alfanumerica progressiva; il numero complessivo dei posteggi è pari a n. 213; la superficie a posteggi complessiva del plateatico assegnabile agli operatori è di mq 405 esclusi i corridoi di passaggio.
- 3. I Box sono rappresentati da locali a forma rettangolare disposti lungo i due lati della struttura mercatale individuati da un numero progressivo; sono complessivamente in numero di n. 18 di superficie 2,80x4,60 m pari a 13 mq.
- 5. L'aggregato della somma della superficie del Plateatico e della superficie dei Box individua quella parte dell'Area di Mercato totale destinata per le attività mercatali con modalità di compravendita diretta fra operatori, all'araba ovvero *face to face*.

Articolo 8 - Assegnazioni dei posteggi nel Plateatico.

1. I posteggi di vendita del Plateatico ciascuno delle dimensioni di m 2,10x0,90, ovvero mq 1,90 individuati con indicazione alfanumerica progressiva, complessivi a n. 213, per una superficie complessiva di mq 405, sono assegnati a carattere annuale e/o stagionale (semestrale-trimestrale-mensile), dal Responsabile

dell'Ufficio del Mercato dei Fiori, esclusivamente ed unicamente ai produttori floricoli e florovivaistici o aggregazioni degli stessi, come meglio definiti dal successivo art. 12, agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

- 2. L'efficacia dell'atto autorizzatorio di assegnazione dei posteggi annuali decorre a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 45 giorni antecedenti la sua naturale scadenza, salvi i casi di revoca per inadempimenti concessori e inosservanze del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti in materia; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i posteggio/i torna/no nella piena disponibilità del Comune.
- 3. L'efficacia dell'atto autorizzatorio di assegnazione dei posteggi con assegnazione a carattere stagionale (semestrale-trimestrale-mensile) del Plateatico decorre a far data del rilascio; non può essere rinnovato in modo continuativo in mesi successivi e continuativi.
- 4. I posteggi liberi nel Plateatico, sono assegnati, a cura dell'Ufficio del Mercato dei Fiori, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente:
- I. data di presentazione istanza;
- II. produttori con aziende agricole ricadenti nel territorio della Provincia di Lecce;
- III. giovani agricoltori in primo insediamento;
- IV. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
- V. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
- VI. fusione o acquisizione societaria;
- VII. aziende con metodi di produzione ecologica certificata;
- VIII. assegnazioni ex novo;
- IX. richiesta di ampliamento della superficie assegnata adiacente a quella già attribuita;
- X. richiesta di ampliamento della superficie assegnata.
- 5. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, il Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un assegnatario in un posteggio diverso da quello attribuito.
- 6. Le assegnazioni dei posteggi sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
- 7. Gli assegnatari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
- 8. La modulistica di richiesta assegnazione posteggio sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori di Leverano, sul sito istituzionale del Comune di Leverano e presso l'Ufficio del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano (Le).

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi nei Box.

- 1. I 18 Box destinati per attività mercatali, sono assegnati con atto di del Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori esclusivamente ed unicamente ai produttori floricoli e florovivaistici o aggregazioni degli stessi, come meglio definiti dal successivo art. 12, agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge, per un periodo annuale e/o semestrale.
- 2. L'efficacia del'atto autorizzatorio di assegnazione annuale del Box decorre a far data data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 45 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il Box torna nella piena disponibilità del Comune.
- 3. L'efficacia dell'atto autorizzatorio di assegnazione del box semestrale decorre a far data del rilascio; non può essere rinnovato in modo continuativo in mesi successivi e continuativi.
- 4. I Box liberi, sono assegnati, a cura dell'Ufficio del Mercato dei Fiori, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente:
- I. data di presentazione istanza;
- II. produttori con aziende agricole ricadenti nel territorio della Provincia di Lecce;
- III. giovani agricoltori in primo insediamento;
- IV. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
- V. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
- VI. fusione o acquisizione societaria;

VII. aziende con metodi di produzione ecologica certificata;

VIII. assegnazioni ex novo;

IX. richiesta di ampliamento della superficie assegnata adiacente a quella già attribuita;

- X. richiesta di ampliamento della superficie assegnata.
- 5. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, il Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un assegnatario in un box diverso da quello attribuito.
- 6. Le assegnazioni dei box sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
- 7. Gli assegnatari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi box di vendita.
- 8. La modulistica di richiesta assegnazione del box sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori di Leverano, sul sito istituzionale del Comune di Leverano e presso l'Ufficio del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano (Le).

Articolo 10 - Assegnazione dei parcheggi esterni.

- 1. I parcheggi esterni sono divisi in n. 61 parcheggi per i produttori (sub B) e n. 63 parcheggi per i commercianti (sub C).
- 2. I parcheggi esterni sono assegnati con atto del Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori agli operatori che ne fanno richiesta.
- 3. I parcheggi destinati ai produttori (n.61) saranno assegnati seguendo le seguenti priorità:
- titolari di posteggio box;
- titolari di posteggio nel plateatico annuale: ove i titolari richiedenti siano in numero superiore si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
- titolari di posteggio nel plateatico semestrale ove i titolari richiedenti siano in numero superiore si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
- 4. L'assegnazione ha durata pari del posteggio di cui il richiedente è titolare e segue la stessa sorte dell'atto di autorizzazione del posteggio (sia box che plateatico).
- 5. I n. 63 parcheggi sub C) sono riservati ai commercianti di cui solo n. 30 da assegnare con abbonamento annuale seguendo come priorità la data di presentazione della relativa istanza. Il resto dei parcheggi rimane libero e subordinato al pagamento del ticket di ingresso al mercato, secondo disponibilità.

Articolo 11 - Sistemi di compravendita

- 1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato nonché la disciplina delle attività mercatali sono stabilite con Atto del Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori.
- 2. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.
- 3. All'esterno del Mercato floricolo è vietato effettuare operazioni di compravendita di prodotti florovivaistici ad una distanza inferiore a m 500 dalla struttura, salvo le attività private già assentite.
- 4. I prodotti dovranno affluire sul mercato entro l'ora stabilita e prima dell'inizio delle contrattazioni debbono essere sistemati sugli appositi banchi di vendita.
- 5. Gli operatori sul mercato debbono attendere alle contrattazioni astenendosi da ogni molestia nella vendita e nell'acquisto della merce, dal vociare, da diverbi, da parole o fatti sconvenienti. Inoltre debbono astenersi dal toccare in malo modo i fiori o dallo scuotere violentemente i mazzi durante le contrattazioni.
- 6. Nel caso di trasgressione e qualora l'operatore diffidato non si attenga alle norme di cui sopra, potrà essere allontanato dal mercato.
- 7. Gli acquirenti non potranno con segni o parole, né in qualsiasi altro modo, intervenire nelle contrattazioni, se non siano interessati direttamente nelle medesime.
- 8. Le contrattazioni debbono essere condotte con rapidità.
- 9. Le forme di compravendita consentite sono:
 - compravendita diretta fra operatori alla araba ovvero face to face;
 - compravendita a mezzo asta a tempo.
- 10. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area di Mercato, avviene con una contrattazione libera fra le parti acquirente e venditore; i venditori assegnatari di posteggio attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita.

- 11. In questa fase storica, la compravendita diretta costituisce la forma esclusiva di contrattazione all'interno del Mercato di Leverano, fermo restando sperimentazioni finalizzate a rendere più appetibile il mercato e quindi a potenziare il pacchetto clienti per una migliore valorizzazione dei prodotti della filiera florovivaistica.
- 12. La compravendita a mezzo asta a tempo può essere inserita all'interno della struttura e secondo le esigenze del Comune e degli operatori.
- 13. La compravendita a mezzo asta a tempo, dopo una prima fase di avvio, anche in forma sperimentale, dovrà essere disciplinata da specifico strumento regolamentare del Comune.

Articolo 12 - Operatori ammessi durante le attività mercatali.

- 1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato avviene tramite sistemi e modalità di pagamento telematici ed è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.
- 2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dal Comune.
- 3. Gli operatori ammessi nel mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- 4. L'aggregato degli operatori ammessi sono: i produttori, i commercianti, gli operatori di servizi della filiera florovivaistica, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali, consumatori.
- 5. L'aggregato dei **produttori** comprende esclusivamente gli assegnatari di posteggi nel plateatico e nei box o loro incaricati i quali dovranno dimostrare tale qualifica con regolare delega del produttore rappresentato:
- produttori floricoli e florovivaistici, singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
- aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
- commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica.
- 6. L'aggregato dei commercianti comprende:
- commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
- commercianti esportatori / importatori;
- commissionari ed i mandatari;
- imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti del florovivaismo;
- gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- cooperative di consumo e di comunità.
- 7. Operatori in imprese di **Servizi nella filiera florovivaistica** siano essi insediati nell'Area Servizi o meno.
- 8. **Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori** dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera florovivaistica in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia di operatori, dal Comune avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.
- 9. I **Visitatori Occasionali autorizzati con pass giornalieri** motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore florovivaistico anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.
- 10. I **consumatori** potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dal Comune con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

Articolo 13 - Adempimenti a carico degli operatori produttori/commercianti/dipendenti - collaboratori.

- 1. I **produttori** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono:
 - presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione necessaria;
 - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-produttori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
 - iscrivere nel Registro degli Operatori-produttori sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
 - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
 - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;
 - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
 - conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
 - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 2. I **commercianti** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono:
 - presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione che soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
 - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-commercianti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
 - iscrivere nel Registro degli Operatori-commercianti sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
 - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
 - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
 - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
 - accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato;
 - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 3. Gli **accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 4. La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori di Leverano, sul sito istituzionale del Comune di Leverano e presso l'Ufficio del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano (Le).

Articolo 14 - Responsabilità

- 1. Il Comune di Leverano non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
- 2. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

Articolo 15 – Facchinaggio

- 1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Comune, sono eseguite dagli operatori medesimi.
- 2. Ove il servizio di facchinaggio sia dato in concessione, i relativi addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari

- 1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti dal Comune di Leverano.
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio del mercato dei Fiori può in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.
- 3. Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
- 4. I giorni di ordinaria attività del Mercato dei Fiori sono individuati tra il lunedì e il sabato di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nella domenica, salvo ulteriori disposizioni.

Articolo 17 - Tariffe e Canoni

- 1. Le Tariffe ed i Canoni dei Posteggi del Plateatico, dei Box, dei parcheggi esterni, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, sono stabilite dal Comune.
- 2. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni relativi ai posteggi del Plateatico, dei Box, dei parcheggi dovranno essere versati in rate mensili anticipate, pena l'impossibilità di partecipare alle operazioni mercatali.
- 4. I corrispettivi relative al costo per il rilascio delle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 18 - Controlli ed Ordine Pubblico.

Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ivi inclusa la Polizia Locale.

Ove possibile il Comune può stipulare appositi contratti con operatori del settore della *security* per i controlli sugli accessi e mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 19 - Divieti

- 1. Divieto di ingresso a soggetti terzi non titolati e non autorizzati.
- 2. Per gli **operatori** è vietato:
 - entrare nel Mercato dei Fiori in assenza di autorizzazione;
 - sostare con il proprio mezzo al di fuori degli spazi/parcheggi indicati dalla segnaletica;
 - entrare nel Mercato dei Fiori con autorizzazione non valida e/o scaduta;
 - operare nel Mercato prima di aver ottemperato a tutte formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
 - comprare, direttamente o mediante interposta persona, prodotti sul plateatico per ivi rivenderli;
 - compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
 - occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
 - depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
 - avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
 - compiere operazioni di compravendita di produzioni e merci florovivaistiche ammesse all'interno del Mercato, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato dei Fiori, salvo le attività private già esistenti;
 - ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
 - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
 - venire a diverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
 - intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
 - affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
 - introdurre animali;

- detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
- di abbandonare rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.

3. I collaboratori / accompagnatori devono:

- effettuare operazioni di compravendita a cui sono abilitati, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;
- entrare all'interno del plateatico e dei box, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

4. Per il personale dell'**Ufficio del Mercato Fiori** è vietato:

- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti florovivaistici o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica;
- operare in attività del settore florovivaistico e ad esse attinenti;
- per il Responsabile e suo vice svolgere altre attività lavorative;
- per il Responsabile e suo vice effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica;
- per il Responsabile e suo vice, nonché per tutto il personale dell'Ufficio del Mercato Fiori far parte di società aventi oggetto attività nella filiera florovivaistica.

Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni

- 1. Il Responsabile dell'Ufficio del Mercato dei Fiori può comminare provvedimenti disciplinari e sanzionatori per:
- a. violazione ai divieti di cui ai precedenti articoli;
- b. morosità accertata nel pagamento di quanto dovuto;
- c. cessione totale o parziale del posteggio/box in favore di terzi;
- d. perdita requisiti prescritti per l'esercizio di attività di produttore agricolo o di operatore commerciale;
- e. gravi scorrettezze commerciali;
- f. occupazione nelle attività di vendita, da parte degli operatori assegnatari di posteggio/box, di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella superficie assegnata;
- g. accertata inattività completa di occupazione del posteggio/box per novanta (90) giorni consecutivi o per centoventi (120) giorni complessivi in un anno, fatta salva ogni giustificazione di tale circostanza;
- h. tutte le violazioni non esplicitamente richiamate nel presente articolo e comunque per le violazioni alle disposizioni dirigenziali e/o direttoriali.
- 2. Nei confronti degli operatori di mercato, produttori, commercianti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, violazione alle disposizioni/ordinanze, direttoriali, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari/amministrative così come di seguito graduate e specificate, secondo la gravità e recidività, emesse dal Responsabile del Settore in cui rientra il Mercato:
- a) diffida scritta semplice senza provvedimento di sospensione da ogni attività nel mercato;
- b) diffida scritta con sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
- c) sospensione, a carico sia dei produttori sia dei commercianti, con provvedimento amministrativo motivato, da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi;
- d) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso a carico degli operatori-commercianti, con provvedimento amministrativo motivato;
- e) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box a carico degli operatori-produttori, con provvedimento amministrativo motivato.
- 3. Nei confronti degli operatori di mercato, produttori, commercianti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, per le violazione alle disposizioni/ordinanze dirigenziali e direttoriali, sono previste le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie nella misura prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.LL., D, L.vo n. 267/2000 e s.m.i., e dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

- 4. A tutela della proprietà e del Comune i soggetti terzi responsabili di violazioni al presente Regolamento saranno perseguiti nei termini di legge sia in materia di diritto amministrativo sia in materia di diritto penale.
- 5. Nei periodi di sospensione, gli assegnatari di posteggio/box soggetti al provvedimento non possono compiere nessuna operazione commerciale all'interno del mercato.
- 6. Avverso i provvedimenti sanzionatori sono ammessi ricorsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore.
- 7. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori è eseguita a mezzo degli operatori di Polizia Municipale ovvero a mezzo messo notificatore nel luogo di elezione di domicilio che coincide con il posteggio assegnato..

Tutte le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti, per le violazioni di cui al presente Regolamento, restano a carico del trasgressore.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e consuetudini in materia.

Articolo 21 - Norme transitorie

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.